

CAMERA DEI DEPUTATI N. 824

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORCIARI, TIRABOSCHI, BUFFONI, NOCI

Presentata il 13 luglio 1987

Disciplina tributaria delle pensioni privilegiate ordinarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende correggere una grave discriminazione che, sotto il profilo del regime fiscale, colpisce i titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

L'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, infatti, esenta nella loro totalità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione, e le relative indennità accessorie, mentre, relativamente alle pensioni privilegiate ordinarie, circoscrive tale beneficio ai soli assegni connessi.

Appare del tutto evidente la sperequazione nei confronti delle pensioni privilegiate ordinarie: non è dato in alcun modo di comprendere perché l'esenzione totale sia riconosciuta, ad esempio, al militare che abbia riportato una menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in

tempo di guerra, e sia invece negata al soggetto che abbia riportato una identica menomazione in servizio in tempo di pace. Sperequazione che risulta ancor più grave, se si considera che le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono considerate reddito da lavoro dipendente e non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente da assoggettare all'imposta personale, in quanto aventi natura risarcitoria (circolare ministeriale 29/8/1206 del 31 maggio 1979).

L'interpretazione dell'articolo 34 citato ha aperto un vasto contenzioso tra l'amministrazione finanziaria ed i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ed una discussa e forse eccessivamente formalistica decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 151 del 15 luglio 1981), che ha giudicato compatibile con i principi costi-

tuzionali due distinti trattamenti, sotto il profilo fiscale, per le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie, in ragione della diversa « natura » dei due trattamenti, non è volta ad impedire la riproposizione di questioni di legittimità, in relazione all'articolo 3 della Costituzione (cfr. ad esempio l'ordinanza di remissione della Commissione tributaria di II grado di Forlì del 12 gennaio 1984).

Anche il Parlamento in più circostanze ha preso visione della delicata materia, giungendo in particolare alla approvazione, in data 12 aprile 1984, di un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegnava il Governo stesso a predisporre gli opportuni correttivi per una situazione inaccettabile.

Tuttavia il Governo ha sostanzialmente disatteso tale impegno, ripropo-

nendo le tesi a suo tempo avanzate in proposito dalla sentenza n. 151 della Corte costituzionale, ma probabilmente condizionato dalla esigenza di contenere i fenomeni di « erosione » fiscale (cfr. la risposta del Ministro del tesoro alla interrogazione n. 4-01436).

Pare peraltro evidente che la tutela delle entrate tributarie non può comportare il sacrificio di palmari esigenze di uguaglianza sostanziale di trattamento dei contribuenti.

Il trattamento economico conseguente ad una invalidità contratta per servizio non può essere ragionevolmente diversificato in ragione del fatto che il titolare sia stato dipendente pubblico o privato, o che abbia servito in tempo di pace o in tempo di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».